

l'agenda del mese

Ottobre 2012

RENAULT
TRUCKS
DELIVER

PANORAMICA DELLE NOVITÀ NORMATIVE

A cura di Anna De Rosa

LEGGI

SPENDING REVIEW E AUTOTRASPORTO

La *spending review* interviene anche in materia di autotrasporto toccando punti salienti come la soppressione degli organi collegiali, il riordino dell'Albo, il regime delle sanzioni, la disciplina dei costi minimi e molto altro. Vediamo le principali disposizioni.

Soppressione organi collegiali

La *spending review* ha previsto che gli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, soggette a proroga di legge (L. 6 agosto 2008, n. 133), tra cui rientrano anche Albo e Consulta nell'ambito del ministero delle Infrastrutture e Trasporti, a decorrere dalla data di scadenza, trasferiscano le proprie attività ai competenti uffici delle amministrazioni in cui operano. Ciò significa fine della Consulta, salvo un successivo atto normativo che la rimetta in gioco.

Riordino dell'Albo

L'Albo, grazie a una precisa norma contenuta nella *spending review*, viene invece salvaguardato anche se le competenze e le dotazioni finanziarie sono riviste a partire dal gennaio 2013 come segue:

- il Comitato centrale dell'Albo «opera come centro di costo del Dipartimento dei trasporti del ministero Infrastrutture e Trasporti», venendo così a perdere autonomia

SOMMARIO

LEGGI

- Spending review e autotrasporto
- Responsabilità negli appalti e altre novità nel decreto sviluppo
- Il Sistri cambia ancora
- Accesso alla professione e gestore
- L'autista viola i tempi di guida?
- L'azienda è sempre responsabile
- Documentazione a bordo: serve solo nel conto terzi

SENTENZE

- Chi ha titolo per trasportare in conto terzi può farlo anche in conto proprio
- Il patto di non concorrenza nella cooperativa di trasporti

contabile e finanziaria; il Presidente dell'Albo non è più un Consigliere di Stato, ma un dirigente del ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di livello dirigenziale generale;

- il Vice-Presidente dell'Albo di nomina ministeriale, è responsabile dell'attività amministrativa e contabile e deve avere un incarico di livello dirigenziale di seconda fascia;

- entrano in vigore le disposizioni sulle nuove cariche nel Comitato centrale dell'Albo.

Comitato centrale dell'Albo

Il Comitato diviene una sorta di centro studi che cura attività edi-

toriali e di informazione alle imprese, attua le direttive del ministero, cura la formazione e la tenuta degli elenchi degli iscritti. Perde molte competenze, come il decidere, in via definitiva, sui ricorsi sui provvedimenti dei Comitati regionali, o il verificare il rispetto dell'uniformità della regolamentazione e delle procedure o ancora il tutelare le professionalità esistenti o proporre alla Consulta iniziative specifiche, nell'interesse del settore dell'autotrasporto.

Infine, viene dato un taglio anche allo stanziamento dei fondi gestiti dal Comitato centrale dell'Albo per iniziative in materia di sicurezza stradale, controlli sull'autotrasporto e protezione ambientale, con una decurtazione di 1,5 milioni di euro per il 2012 e di 1,5 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014. Il Comitato centrale dell'Albo con i fondi disponibili attua gli interventi necessari per l'attuazione dei controlli sull'autotrasporto, previsti dalle direttive comunitarie e dalle intese tra il ministero dei Trasporti e quello dell'Interno.

Le competenze dell'Osservatorio

L'Osservatorio dovrebbe venir meno e le competenze degli organismi soppressi vengono trasferite al ministero, come di fatto già accadeva. Sarà dunque il ministero a quantificare le tabelle sui costi minimi.

Sanzioni

Il procedimento con cui si comminano le sanzioni per inosservanza dei costi minimi subisce alcune modifiche relativamente alle inda-



l'agenda del mese | PANORAMICA DELLE NOVITÀ NORMATIVE

gini e all'applicazione. In caso di mancata applicazione di tali costi scatta una sanzione amministrativa pecuniaria di importo doppio della differenza tra quanto fatturato e quanto dovuto. Se invece non sono rispettati i tempi di pagamento, la sanzione è pari al 10% dell'importo della fattura e, comunque, non inferiore a 1.000,00 euro.

Il vettore, in caso di contratto non scritto dovrà evidenziare i chilometri percorsi per l'esecuzione dei trasporti. Il Comando generale della Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate effettuano controlli e all'occorrenza redigono i verbali, ma la sanzione in concreto verrà comminata in base alle procedure relative alle sanzioni amministrative, vale a dire devolute al Prefetto.

Fondi per l'autotrasporto

La spending review prevede la reintroduzione di un finanziamento (di 2 milioni di euro) per portare a compimento la piattaforma telematica di UIRNet e lo stanziamento di nuovi fondi per l'anno 2013 autorizzando la spesa di 400 milioni di euro da destinarsi a misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci. Con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, le risorse saranno ripartite per le esigenze del settore.

RESPONSABILITÀ NEGLI APPALTI E NOVITÀ DEL DECRETO SVILUPPO

Legge 7 agosto 2012 n.134 di conversione del decreto 22 giugno 2012 n. 83 in GU n. 187 del 11.08.2012 cd. Decreto Sviluppo

La normativa sugli appalti, modificata da questo decreto convertito in legge, prevede la responsabilità solidale dei committenti e importanti novità fiscali sull'IVA e sulle ritenute Irpef relative ai redditi dei

dipendenti. In base alla nuova normativa i committenti hanno solo l'obbligo di controllo del corretto operato dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori e possono sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della documentazione attestante la regolarità dell'appalto.

Laddove non effettuino tale controllo, i committenti sono soggetti a una sanzione amministrativa da 5.000 a 200.000 euro. Vediamo in dettaglio gli aspetti più salienti della nuova disciplina e alcune precise disposizioni dedicate al settore dell'autotrasporto.

Responsabilità dell'appaltatore

Viene modificato il meccanismo della responsabilità in solido dell'appaltatore con il subappaltatore, per il pagamento dei corrispettivi e per il versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, nonché dell'IVA dovuta dal lavoratore dipendente in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. Tale responsabilità viene meno se l'appaltatore ha verificato che i suddetti versamenti sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore, potendo, fino a quel momento, sospendere il pagamento del corrispettivo. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi può essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione da parte di un Centro di assistenza fiscale o di un commercialista. Il committente è escluso dalla catena della responsabilità in solido.

Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale

Sono stati esclusi dall'azione revocatoria fallimentare anche gli immobili a uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività di impresa dell'acquirente purché, alla data di dichiara-

zione di fallimento, tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio.

Rispetto a tali immobili, inoltre, non si applica la disciplina sulla sospensione dell'esecuzione e sullo scioglimento dei contratti preliminari di vendita pendenti al momento della dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che questi ultimi potranno avere regolare esecuzione.

L'imprenditore, unitamente al ricorso contenente la domanda di concordato, deve depositare anche i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Sono altresì previste ulteriori misure in materia di obblighi informativi, condizioni di ammissibilità della domanda e termini procedurali.

In materia di adesione alla proposta di concordato è prevista la possibilità, per creditori che non hanno esercitato il voto, di far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica, nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale; in mancanza si ritengono consenzienti e, come tali, sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti.

S.R.L. Semplificata

La norma che introduce la società a responsabilità limitata semplificata è stata integrata con la previsione di misure volte ad agevolare l'accesso al credito dei giovani imprenditori, che avviano un'attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto.

A tal fine viene disciplinata la promozione di un accordo tra l'Associazione bancaria italiana e il Ministro dell'economia e finanze, per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a 35 anni.

Contributo per le nuove assunzio-

ni di profili altamente qualificati

Viene aggiunta una nuova causa di decadenza dalla concessione del contributo, tramite credito d'imposta, per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati. Infatti si decade da detto contributo anche quando l'impresa beneficiaria delocalizza in un paese extra-UE riducendo, in Italia, l'attività produttiva nei tre anni successivi al periodo d'imposta in cui ha fruito del contributo.

Liquidazione dell'Iva secondo la contabilità di cassa

L'istituto dell'Iva per cassa, grazie al quale il pagamento dell'Iva può essere differito al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo (ma, comunque, entro l'anno dalla data dell'operazione) era finora applicabile ai soggetti passivi Iva con volume d'affari non superiore a 200.000 euro, mentre con il nuovo decreto questo limite è stato portato a 2 milioni di euro. Quest'agevolazione non si applica ai settori nei quali vige un regime speciale d'imposta, tra cui anche quello dell'autotrasporto nel quale vige la trimestralità del versamento dell'Iva e dell'annotazione delle fatture emesse nel trimestre successivo a quello di emissione. Le modalità di attuazione della norma saranno stabilite con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Credito d'imposta in favore dei soggetti danneggiati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012

A determinati soggetti danneggiati dal sisma dello scorso maggio viene riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al costo sostenuto, da usufruire entro il 30 giugno 2014, per la ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei predetti beni.

Sono i destinatari di tale disposizione i soggetti che, alla data del 20 maggio 2012:

- avevano la sede legale o la sede operativa, e svolgevano attività di impresa o di lavoro autonomo, in uno dei comuni interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012;
- a causa del sisma, hanno subito la distruzione o l'inagibilità dell'azienda, dello studio professionale, ovvero la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività.

Tale credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito, e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei quali lo stesso è utilizzato. Inoltre, il medesimo credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né della base imponibile dell'Irap;
- non rileva ai fini del rapporto per la determinazione della deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi;
- può essere utilizzato, esclusivamente, in compensazione. Le modalità applicative - incluse quelle relative ai controlli ed alla revoca del beneficio a seguito di una sua indebita fruizione - verranno stabilite con un apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Inoltre, per poter usufruire del contributo in esame, le imprese dovranno presentare una apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, che lo concederà nel rispetto del limite di spesa stanziato, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. A tal fine,

per ciascuna istanza accolta, l'Agenzia delle Entrate dovrà indicare la quota del credito d'imposta fruibile in ciascuno di tali anni.

Strumenti di finanziamento per le imprese

Per semplificare ed integrare l'attuale ordinamento degli strumenti per il finanziamento dell'attività d'impresa viene consentito l'accesso al mercato monetario e finanziario da parte di emittenti finora esclusi, come le imprese non quotate di dimensione "media" e "piccola" secondo la classificazione europea, ampliando nel contempo le opportunità di investimento per gli operatori istituzionali nell'economia nazionale.

Vengono modificati i limiti di durata delle cambiali finanziarie cioè dei titoli di credito all'ordine emessi in serie ed aventi una scadenza non inferiore a un mese e non superiore a 36 mesi dalla data di emissione. Le cambiali finanziarie possono essere emesse da società di capitali, nonché da società cooperative e mutue assicuratrici diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dall'Ue.

Pubblicità dei dati dei destinatari di risorse pubbliche

Si prevede l'obbligo di pubblicare sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, tutte le informazioni (nome dell'impresa beneficiaria, dati fiscali, importo, contratti, ecc.) relative alla concessione di vantaggi economici di qualunque genere (contributi, sovvenzioni,



l'agenda del mese | PANORAMICA DELLE NOVITÀ NORMATIVE

sussidi, ecc..) e all'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati.

Con le modifiche introdotte in sede di conversione sono cambiati i soggetti obbligati alla pubblicazione sulla rete internet delle informazioni suddette: sono stati esclusi i concessionari di servizi pubblici e le società a prevalente partecipazione o controllo pubblico, mentre rientrano nell'obbligo di pubblicazione, oltre alle pubbliche amministrazioni indicate, le Aziende speciali e le società in house.

Occupazione nelle zone terremotate

Per favorire la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e garantire il mantenimento dei livelli occupazionali, è stata stanziata una quota pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012 e a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, riservata ad assunzioni di personale con profili altamente qualificati da parte di imprese che abbiano la sede o unità locali nei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo.

Contratto di Rete

Si stabilisce che quando il contratto preveda l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi:

la pubblicità si intende adempiuta mediante l'iscrizione del contratto nel registro delle imprese del luogo dove ha sede la rete;

per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;

entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, l'organo

comune redige una situazione patrimoniale osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese ove ha sede.

Ai fini degli adempimenti pubblicitari il Contratto di Rete dovrà essere comunicato al Registro delle Imprese tramite apposito modello standard previsto con decreto del Ministero della Giustizia e dell'Economia e Sviluppo. <?>In caso di costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese, acquistando così soggettività giuridica.

Disposizioni su Infrastrutture, trasporti e logistica

Si prevede un potenziamento dell'autonomia finanziaria dei porti, attraverso la ridefinizione della modalità di alimentazione del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In pratica ciò consisterà nell'attribuzione dell'1% dell'IVA dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale, per il tramite di ciascun porto.

E' inoltre stata confermata la sospensione del sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI sino al massimo al 30 Giugno 2013, con la contemporanea sospensione dei pagamenti dei contributi SISTRI 2012, comunque entro il 30 giugno del prossimo anno il SISTRI dovrà essere rivisto.

Partite IVA

Le prestazioni svolte dai titolari di partita Iva integrano un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (fatta salva la prova contraria fornita dal committente) quando:

- il rapporto con lo stesso committente duri complessivamente più di 8 mesi annui per due anni consecutivi;

- il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi.

Diritto al lavoro dei disabili

Sono stati esclusi dalla base di computo dei lavoratori, ai fini dell'applicazione della disciplina dell'assunzione obbligatoria dei disabili, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi.

IL SISTRI CAMBIA ANCORA

Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 maggio 2012, n. 141, in GU del 23 agosto 2012

Novità sul Sistri sono entrate in vigore il 7 settembre anche se il sistema è stato rinviato al giugno 2013. Vediamole in dettaglio.

Versamento contributo

Il contributo annuale va versato entro il 30 novembre.

Oneri del trasportatore e autista

In attesa della consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione e nei 7 giorni successivi l'inserimento nel sistema delle informazioni non è obbligatorio. Chi sarebbe tenuto per legge a compilare la Scheda SISTRI-Area Movimentazione, si mette in regola tramite la conservazione delle copie cartacee di tali schede e compilando, soltanto per i rifiuti ancora in carico, la Scheda SISTRI-Area Registro Cronologico entro 15 giorni dalla consegna dei dispositivi.

La riga della Scheda SISTRI-Area Registro Cronologico relativa allo

scarico effettuato dopo la presa in carico dei rifiuti da parte del trasportatore va compilata e firmata elettronicamente entro i 10 giorni lavorativi successivi all'esecuzione del trasporto.

Nella scheda occorre specificare il quantitativo dei rifiuti trasportatori esprimendolo in chilogrammi o, laddove fosse impossibile, in metri cubi.

Le righe della scheda SISTRI-Area Registro Cronologico, prodotte dallo stesso sistema laddove il trasportatore comunica la presa in carico e la consegna dei rifiuti all'impianto di destinazione, vanno firmate elettronicamente entro 10 giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla consegna dei rifiuti.

Se il trasporto di rifiuti è **transfrontaliero o intermodale**, le informazioni della Scheda SISTRI - Area Movimentazione relative ai vettori possono essere compilate dal soggetto che organizza il trasporto, il quale, se è diverso dal produttore, dal trasportatore o dal destinatario, deve iscriversi al SISTRI quale soggetto parificato all'intermediario.

Attività di microraccolta

Per tali attività si può seguire una precisa procedura: prima della movimentazione dei rifiuti, il trasportatore compila la Comunicazione Trasporto Per Microraccolta così da generare la scheda SISTRI - Area Movimentazione sia per sé che per il produttore. Quindi a quel punto firma elettronicamente tali schede e ne produce due copie per ciascun produttore coinvolto nel giro di raccolta. Se tra questi compaiono anche produttori non obbligati all'iscrizione al SISTRI, le schede SISTRI - Area Movimentazione sono stampate in tre copie. Il trasportatore può scaricare dall'area autenticata del portale SISTRI delle schede in bianco da stampare e da

consegnare al conducente, il quale ne farà ricorso laddove nel giro di raccolta dovesse essere aggiunto un nuovo produttore.

Le informazioni della Scheda SISTRI - Area Movimentazione del trasportatore che riguardano conducente, targa del veicolo e quella del rimorchio, percorso pianificato per il trasporto, si possono aggiungere anche a mano, prima di partire; allo stesso modo le informazioni del produttore riguardanti quantità, volume, peso e numero colli, si possono inserire al momento della presa in carico dei rifiuti; è comunque obbligatorio da parte del trasportatore compilare tutti gli altri campi della Scheda SISTRI - Area Movimentazione sia del produttore sia del trasportatore.

Se come anticipato dovesse accadere che nel giro viene aggiunto un produttore non previsto (e quindi privo di scheda), il conducente, dopo aver preso in carico il rifiuto, tira fuori la scheda in bianco che gli era stata consegnata alla partenza e la compila manualmente, comunicando al delegato dell'impresa di autotrasporto il numero progressivo indicato nella scheda in bianco e le relative informazioni. Lo stesso delegato, entro 48 ore da quando il trasporto è terminato, trasferisce a sistema la Scheda SISTRI - Area Movimentazione indicando il numero comunicatogli dal conducente.

Di norma il conducente si reca verso l'impianto di destinazione dei rifiuti avendo una copia delle schede compilate e firmate dai produttori. Ma se tra questi compare qualcuno che non è tenuto a iscriversi al SISTRI, il conducente gli rilascia una copia della scheda. L'impianto di destinazione, invece, quando riceve i rifiuti firma le schede cartacee, delle quali trattiene una copia dopo averla riempito del peso effettivo del carico

che avrà verificato.

Al pari delle informazioni riguardanti un produttore non previsto e schedato in maniera manuale dal conducente, ogni lacuna di inserimento va colmata entro 48 ore lavorative dalla chiusura delle operazioni da ciascun soggetto.

Tale procedura è valida anche quando un solo trasportatore raccolga con un unico veicolo **rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE)** depositati presso più centri di raccolta comunali o intercomunali.

Obblighi dei produttori

Per attestare che il produttore ha assolto tutti gli obblighi di legge il SISTRI gli invia alla casella di posta elettronica attribuitagli automaticamente la comunicazione di accettazione dei rifiuti da parte dell'impianto di recupero o smaltimento. Se non si riceve tale comunicazione **entro i 30 giorni** successivi alla consegna dei rifiuti al trasportatore, il produttore deve dare immediata comunicazione al SISTRI e alla Provincia competente. I produttori adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie della Scheda SISTRI - Area Movimentazione relative ai rifiuti prodotti. Schede che gli vengono trasmesse dai gestori degli impianti.

Dispositivi USB

I dispositivi USB sono distribuiti in base alle dimensioni delle imprese con questa quantificazione:

- fino a 20 addetti per unità locale numero massimo dispositivi 2;



l'agenda del mese | PANORAMICA DELLE NOVITÀ NORMATIVE

- da 21 a 50 addetti per unità locale numero massimo dispositivi 4;
- da 51 a 250 addetti per unità locale numero massimo dispositivi 6;
- da 251 a 500 addetti per unità locale numero massimo dispositivi 8;
- oltre 500 addetti per unità locale numero massimo dispositivi 10.

È possibile chiedere un numero di dispositivi USB aggiuntivi rispetto a quelli assegnati indicando i motivi di tale esigenza. L'entità del contributo per ogni dispositivo USB aggiuntivo richiesto è stabilito in 100 euro da versare al momento della richiesta.

Per quanto riguarda **le imprese di trasporto di rifiuti speciali** il criterio di distribuzione diventa il seguente:

- Se la quantità autorizzata nella classe di iscrizione all'Albo è inferiore alle 6.000 ton il numero massimo dispositivi è di 2;
- se è superiore o uguale a 6.000 ton. e inferiore a 15.000 ton. i dispositivi diventano 4;
- se è superiore o uguale a 15.000 ton. e inferiore a 60.000 ton. il numero diventa 6;
- se è superiore o uguale a 60.000 ton. e inferiore a 200.000 ton. si arriva a 10;
- oltre le 200.000 ton. il numero massimo di dispositivi rimane comunque 10.

ACCESSO ALLA PROFESSIONE E GESTORE

Circolare del ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 31 agosto 2012

Con le nuove norme sull'accesso alla professione si precisano alcuni importanti aspetti procedurali su cui val la pena soffermarsi.

Tutte le imprese che entro il termine del 4 giugno non si sono adeguate alla normativa dovranno essere cancellate dal REN e a que-

sto scopo la competenza è rimessa agli uffici provinciali. Le cose cambiano se l'impresa abbia presentato domanda, seppure tardivamente o in modo incompleto, perché a quel punto gli stessi uffici possono valutare se accettare la pratica o se passare alla cancellazione. Dalla circolare si evince implicitamente che se l'azienda intende mettersi in regola con le nuove disposizioni, risulta inutile attivare la procedura di cancellazione.

Anche per ottenere il rilascio dell'attestato di idoneità professionale in dispensa dall'esame per gestore dei trasporti c'era necessità di presentare istanza entro il 4 giugno. Il ministero però chiarisce che anche chi è arrivato oltre questa data, ma di fatto dispone di tutti i requisiti, sarà valutato positivamente. Con un'ulteriore precisazione: se a presentare la domanda è lo stesso soggetto interessato ad acquisire l'idoneità sicuramente la sua condizione soggettiva prevale rispetto al fattore temporale; se invece a invece è stata un'impresa fino a ieri esentata dal dimostrare i requisiti di idoneità professionale e che ora voglia avvalersi di un soggetto a cui verrebbe rilasciato l'attestato, saranno gli uffici provinciali a valutarne l'accoglimento sulla base dei principi generali espressi dalla stessa circolare.

L'AUTISTA VIOLA I TEMPI DI GUIDA? L'AZIENDA È SEMPRE RESPONSABILE. SALVO RICORSO

Parere del ministero dell'Interno n. 300/a/4688/12/111/20/3

Il tempo di guida e quello di riposo sono riferiti al singolo soggetto vale a dire al conducente del camion. Eppure, se questi viola le normative anche l'azienda di autotrasporto subisce automaticamente una sanzione. Ciò si

giustifica, stando al parere ministeriale, sulla base della normativa secondo cui tra gli obblighi di un'impresa di autotrasporto c'è anche quello di istruire il conducente, di organizzare la sua attività lavorativa e controllarne lo svolgimento affinché venga sempre rispettata la legge. Di conseguenza laddove l'autista opera in senso contrario alla legge l'azienda viene meno ai suoi obblighi.

Per esonerarsi eventualmente da responsabilità, l'azienda può solo presentare un ricorso amministrativo o giurisdizionale.

Detto altrimenti per l'azienda è inevitabile aggirare la multa di 307 euro in caso di accertamento di un'infrazione di un suo autista, a meno che non dimostri il contrario nelle sedi appropriate. Ma queste sedi non possono di certo essere - lo precisa il parere - il comando della stradale a cui richiedere, magari con appropriata documentazione, di essere sollevati dalle sanzioni accertate. In presenza delle necessarie condizioni, si potrà invece richiedere in sede di ricorso l'applicazione del cumulo giuridico delle multe (di cui all'art. 198 del codice strada).

DOCUMENTAZIONE A BORDO: SERVE SOLO NEL CONTO TERZI

Nota Ministero dell'Interno n. 300/A/4362/12/108/13/1 del 6 Giugno 2012

Il Ministero dell'Interno ha ribadito un orientamento già espresso in precedenti comunicazioni: la documentazione che attesta l'esistenza del rapporto di lavoro con il conducente, deve trovarsi obbligatoriamente sul mezzo solo quando questo è utilizzato nel trasporto in conto terzi, mentre tale obbligo non sussiste nel conto proprio.

In mancanza di questa documentazione, nei confronti del trasgres-

sore si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 180, comma 7 del c.d.s (pari nel minimo a 39 €), e la procedura di invito ad esibire la documentazione mancante prevista al comma 8 dello stesso articolo. Se la documentazione non viene esibita, viene applicata la sanzione pecuniaria prevista da quest'ultima norma (pari nel minimo a 398 €), mentre la contestazione dell'art. 46 della Legge 298/1974 avverrà qualora l'Ufficio cui appartiene l'agente accertatore verifichi l'inesistenza o l'irregolarità del rapporto di lavoro.

Per il conto proprio, come già detto, il conducente non ha l'obbligo di portare sul veicolo questa documentazione, fermo restando, tuttavia, che la Polizia potrà ugualmente chiederne di esibirla entro 30 gg.

SENTENZE

CHI HA TITOLO PER TRASPORTARE IN C/T PUÒ FARLO ANCHE IN C/P

Corte di Cassazione sentenza n. 13725 del 30 maggio 2012 e depositata il 31 luglio 2012

La Suprema Corte, contrariamente a quanto sostenuto nei precedenti gradi di giudizio, ha affermato che chi trasporta in conto terzi deve sottostare a normative specifiche, soddisfare condizioni e requisiti puntuali ed essere organizzato in maniera rigorosa, andando così a svolgere un'attività molto ampia al cui interno può sicuramente essere ricompreso anche il trasporto in conto proprio. Più precisamente secondo la Cassazione il conto proprio è un "minus" rispetto al conto terzi e quindi risulta "ultroneo" (vale a dire, superfluo) pretendere che chi ha già ottenuto il titolo maggiore si debba munire anche

dell'altro, per poter svolgere un'attività definita dalla legge come complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale.

IL PATTO DI NON CONCORRENZA NELLA COOP DI TRASPORTI

Corte di Appello di Bologna, sentenza n. 956/2012

La Corte d'appello di Bologna si è pronunciata su un caso in cui si discuteva la natura del rapporto giuridico intercorso fra le parti in seno a una cooperativa di trasporto, se cioè fosse cooperativa artigiana fra piccoli imprenditori o piuttosto un consorzio fra imprenditori, priva di scopo mutualistico. Si chiedeva ai giudici di appello inoltre di accertare e dichiarare la nullità della clausola contenuta nel regolamento interno della cooperativa, relativa al patto di non concorrenza, sia per mancanza di un corrispettivo a favore del socio receduto derivante dall'obbligo di astenersi dal concludere rapporti di lavoro con i clienti della società cooperativa, sia per la nullità formale del patto di non concorrenza che avrebbe dovuto essere provato per iscritto e che doveva essere limitato ad una determinata attività o ad una determinata zona. L'interessato, infatti, nonostante quanto previsto dal regolamento interno della cooperativa, secondo cui "in tutti i casi il socio receduto non può prestare lavoro presso i clienti della società cooperativa per almeno un anno", in palese violazione della norma sociale anzidetta ed in concomitanza con la cessazione del vincolo associativo, assumeva un rapporto contrattuale con una società già cliente della società cooperativa. Secondo la Corte di Appello, nella natura del rapporto associativo, i


benefici ricevuti dai soci trovano compensazione e bilanciamento in una serie di condizioni poste a tutela della natura mutualistica ed a garanzia del rispetto degli obblighi dei soci di contribuire allo sviluppo dell'attività per il perseguimento dello scopo comune, in cui è evidente la rilevanza assunta nel settore della cooperazione del vincolo pattizio di non concorrenza del socio receduto. Pertanto ha ritenuto infondate le richieste di nullità del patto di non concorrenza, affermando in sostanza che il fatto che i soci di una cooperativa, ciascuno proprietario e conducente del mezzo di trasporto utilizzato, abbiano conferito propri clienti nella cooperativa o trattato direttamente con i clienti i corrispettivi e le condizioni del servizio trasporto per conto terzi offerto, non esclude il fine mutualistico della cooperativa artigiana, il cui scopo è quello di garantire stabilità di lavoro e condizioni più favorevoli di quella che i singoli artigiani potevano ottenere operando sul mercato come ditte individuali. È dunque inconfutabile il fatto che il vincolo pattizio di non concorrenza del socio receduto assume nel settore della cooperazione, in cui la fedeltà del socio cooperatore assume requisito portante della struttura associativa e dove il sacrificio delle singole autonomie di impresa, anche in sede di recesso, è compensato dai servizi e dalle opportunità offerte dall'ente agli associati.



L'AGENDA DEL MESE SI STACCA, SI PIEGA, SI LEGGE E SI CONSERVA



1. STACCA



2. PIEGA



3. TAGLIA



4. LEGGI



5. CONSERVA

Costi di gestione

CASSONATO | Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 130.000; consumo 2,7 km/litro.

Km/ Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammortamento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti	Pneumatici	Manutenzione	Collaudi/bolli	Assicurazioni	Autostrade		Autista	Straord. Trasf.	
40.000	0,6500	0,4090	0,0250	0,1010	0,0380	0,0210	0,3790	0,1110	1,7340	0,8800	0,2170	2,8310
60.000	0,4330	0,4090	0,0250	0,1010	0,0380	0,0140	0,2530	0,1110	1,3840	0,5870	0,1450	2,1160
80.000	0,3250	0,4090	0,0250	0,1010	0,0380	0,0110	0,1900	0,1110	1,2100	0,4400	0,1090	1,7590
100.000	0,2600	0,4090	0,0250	0,1010	0,0380	0,0080	0,1520	0,1110	1,1040	0,3520	0,0860	1,5420

CISTERNATO | Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 T, prezzo di acquisto € 192.000; consumo 2,9 km/litro.

Km/ Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammortamento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti	Pneumatici	Manutenzione	Collaudi/bolli	Assicurazioni	Autostrade		Autista	Straord. Trasf.	
40.000	0,8000	0,3800	0,0250	0,1010	0,0570	0,0590	0,4500	0,1160	1,9880	1,0360	0,2170	3,2410
60.000	0,5330	0,3800	0,0250	0,1010	0,0570	0,0390	0,3000	0,1160	1,5510	0,6900	0,1450	2,3860
80.000	0,4000	0,3800	0,0250	0,1010	0,0570	0,0290	0,2250	0,1160	1,3330	0,5180	0,1090	1,9600
100.000	0,3200	0,3800	0,0250	0,1010	0,0570	0,0240	0,1800	0,1160	1,2030	0,4140	0,0860	1,7030

Fonte: Ufficio Studi Federtrasporti

AGOSTO 2012

Nuovo aumento del prezzo del gasolio nel periodo di competenza in parte derivante dall'ennesimo incremento delle accise sui carburanti. Tale ulteriore crescita incide negativamente sul livello degli oneri d'impresa e produce, in prospettiva, nuove tensioni sul futuro livello dei costi chilometrici. Le altre voci non hanno fatto registrare variazioni.